

Delibera n° 684

Estratto del processo verbale della seduta del
29 aprile 2019

oggetto:

DPCM 502/1995, ART 1, COMMA 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI DAGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NELL'ANNO 2017 E DETERMINAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE INTEGRATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO SPETTANTE AI DIRETTORI GENERALI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che:

- l'art. 3, comma 6 e dell'art. 3 bis, comma 8, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23.10.1992, n. 421*), stabilisce che il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie è regolato da un contratto di diritto privato i cui contenuti, ivi compresi i criteri per la determinazione dei relativi emolumenti, sono fissati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri;

- il DPCM 502/1995 prevede, tra l'altro, che il trattamento economico annuo dei direttori generali delle aziende sanitarie può essere integrato da un'ulteriore quota fino al 20% dello stesso previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Regione con i relativi criteri valutativi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26.3.2009, n. 7 (*Disposizioni in materia di contenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale*), il 25 per cento della quota integrativa al trattamento economico del direttore generale è vincolata al rispetto dei tempi d'attesa;

Richiamata la legge regionale 16.10.2014, n. 17, "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitario" con la quale è stato ridefinito l'assetto istituzionale ed organizzativo del SSR;

Vista la deliberazione giuntale n. 55 del 17.1.2014 recante la rideterminazione dei parametri di riferimento degli Enti del servizio sanitario regionale sulla base dei quali è determinato il trattamento economico da riconoscere a ciascuno dei predetti enti;

Precisato che alla corresponsione della quota integrativa in parola a favore dei propri organi di vertice, provvedono, in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi, i singoli enti in conformità alle previsioni di cui alla deliberazione giuntale n. 55 del 17.1.2014 che dispone che gli oneri economici continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti del servizio sanitario regionale;

Richiamate, le seguenti deliberazioni giuntali che hanno regolato la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2017:

- DGR 2275 del 24.11.2016, "Lr 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2017: approvazione preliminare."

- DGR 2550 del 23.12.2016, "Lr 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2017: approvazione definitiva"

- DGR 736 del 21.4.2017, "Lr 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale."

- DGR 1571 del 22.8.2017, "Lr 26/2015, art. 44 Gestione del servizio sanitario: 1 rendiconto quadrimestrale 2017 di valutazione economica, finanziaria e gestionale"

- DGR 261 del 9.2.2018, "Lr 26/2015, art. 44 Gestione del servizio sanitario: 2 rendiconto quadrimestrale 2017 di valutazione economica, finanziaria e gestionale e di modifiche ed integrazioni al consolidato preventivo 2017 (dgr 736/2017) e al consolidato consuntivo 2016 (dgr 1973/2017);

Richiamata altresì la DGR n. 774 del 28.4.2017, "Patto 2017 tra Regione e Direttori Generali degli enti del Servizio sanitario regionale" nella quale:

- sono stati determinati gli obiettivi per l'anno 2017 assegnati ai singoli direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale;
- è stata fissata al massimo del 20%, del compenso annuo onnicomprensivo lordo di base, la quota integrativa loro spettante;
- sono stati assegnati dei prerequisiti per accedere alla valutazione degli obiettivi assegnati;
- è stato stabilito che, in presenza di una perdita d'esercizio, non si sarebbe dato luogo alla corresponsione della quota integrativa;

Atteso che per la valutazione del risultato della gestione degli enti del servizio sanitario regionale sotto il profilo economico, finanziario nonché della programmazione, si fa riferimento anche ad elementi e dati risultanti dagli atti di controllo annuale, approvati, ai sensi dell'art. 29, della LR n. 49/1996, per l'anno 2017, con la deliberazione giunta n. 1829 del 5 ottobre 2018;

Preso atto che per l'anno 2017, gli organi di vertice dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine non possono accedere alla quota integrativa in quanto non hanno rispettato le condizioni necessarie;

Viste le note della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, con cui sono stati comunicati a tutti gli enti interessati del Servizio sanitario regionale, i risultati su rispetto requisiti e valutazioni preliminari sui risultati conseguiti nell'anno 2017, ai fini della presentazione di eventuali memorie e/o documenti;

Rilevato che a seguito delle suddette comunicazioni, hanno presentato osservazioni i seguenti enti del Servizio sanitario regionale:

- Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana – Isontina": prot. 69678 del 8.11.2018 e prot. 74646 del 7.12.2018;
- Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli": prot. 53333 del 15.11.2018 e prot. 56160 del 30.11.2018;
- Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale": prot. 83452 del 23.11.2018;
- Irccs "Burlo Garofolo": prot. 9849 del 23.11.2018;
- Irccs "Centro di riferimento oncologico": prot. 21706 del 15.11.2018;

Rilevato, che la verifica del raggiungimento degli obiettivi incentivanti e la relativa istruttoria è stata curata dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;

Vista la valutazione degli obiettivi assegnati, anche a seguito delle osservazioni pervenute e della corredata documentazione agli atti della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, che ha effettuato la relativa istruttoria;

Ritenuto necessario provvedere alla valutazione dei risultati raggiunti dagli enti del Servizio Sanitario Regionale nell'anno 2017, ai fini della determinazione della quota spettante integrativa al trattamento economico annuo spettante ai direttori generali;

Ritenuto, quindi, di:

- accertare il risultato conseguito dagli enti del Servizi sanitario regionale come indicato all'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
- evidenziare, preso atto delle osservazioni pervenute, le motivazioni della valutazione di non o parziale raggiungimento, come esposte nell'allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

la Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

1. di valutare il raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno 2017 agli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale, ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico come indicato nell'allegato A e tenuto conto delle valutazioni esposte nell'allegato B, i quali costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che gli enti del Servizio sanitario regionale provvedono alla determinazione degli importi della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2017, a favore degli organi di vertice, delle aziende del SSR, in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi, come determinato nell'allegato A, nonché in relazione al periodo di svolgimento dei relativi incarichi di vertice;

3. di precisare che i soggetti di cui al punto 2 provvedono, altresì, alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2017.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE